

D.L. 30-12-2015 n. 210
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302.

D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2015, n. 302.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, *comma 1*, L. 25 febbraio 2016, n. 21.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87 della Costituzione*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. *Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni*

1. All'articolo 1 del *decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 febbraio 2012, n. 14*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
- b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
- c) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

2. All'articolo 1, comma 5, del *decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2014, n. 15*, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

3. All'articolo 1 del *decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2015, n. 11*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: "verificatesi nell'anno 2013", sono inserite le seguenti: "e nell'anno 2014" e le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
- b) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

3-bis. All'*articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 131*, la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2016".⁽³⁾

4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della *legge 7 agosto 2015, n. 124*, all'articolo 2, comma 15, del *decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

4-bis. Il termine di cui all'*articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49*, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato al 30 aprile 2016.⁽³⁾

5. All'*articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2007, n. 17*, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

6. All' *articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2007, n. 17*, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

7. All'*articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

7-bis. Il termine stabilito dall'*articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518*, è prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province. ^{(3) (8)}

7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'*articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341*. ^{(3) (8)}

7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli *articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518*, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ^{(3) (8)}

7-quinqües. All'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ^{(3) (8)}

8. All'*articolo 2223, comma 2*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al *decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, le parole: "Fino all'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno 2016". ⁽⁴⁾

9. All'*articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016". ⁽⁵⁾

9-bis. All'*articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2015, n. 125*, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016" e le parole: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015". ⁽⁶⁾

9-ter. All'*articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, lettera b), le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";

b) al comma 82, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)". ⁽⁶⁾

9-quater. All'*articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2013, n. 125*, come modificato, da ultimo, dal comma 9 del presente articolo, dopo le parole: "i contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,". ⁽⁶⁾